

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II n. 27

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

*(Articoli 13 e 14: costituzione di una componente delle minoranze linguistiche nel Gruppo misto)*

PRESENTATA DALLA

### GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

COMPOSTA

dal Presidente della Camera dei Deputati, VIOLANTE, *Presidente*, e dai deputati ARMAROLI, BIOCCHI, BRUGGER, CALDERISI, D'ALIA, DEODATO, GRIMALDI, GUERRA, LEMBO, LIOTTA, MAT-TARELLA, SIGNORINO, TASSONE

*Presentata alla Presidenza della Camera il 2 ottobre 1997*

(Relatori: GUERRA e LEMBO)

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta per il Regolamento presentò il 25 luglio 1996 una proposta (Doc. II, n. 8) intesa a modificare l'articolo 14 del Regolamento, sopprimendo la norma che consente all'Ufficio di Presidenza di autorizzare la costituzione di un Gruppo parlamentare in deroga al requisito minimo di venti iscritti, e introducendo contestualmente una disposizione volta a consentire, previa autorizzazione del medesimo organo, la costituzione di un Gruppo di consistenza numerica inferiore nel caso in cui ciò venisse richiesto da tutti i deputati appartenenti a minoranze lin-

guistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, eletti, sulla base o in collegamento con liste che siano espressione di tali minoranze, nelle zone in cui queste sono tutelate.

Una concorrente proposta, volta ad adeguare alla nuova legislazione elettorale i requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 14 per l'autorizzazione alla costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti, venne presentata dall'onorevole Tassone il 18 settembre 1996 (Doc. II, n. 12).

La proposta presentata dalla Giunta per il Regolamento e da essa, in ultimo, rifor-

mulata nella seduta del 27 febbraio 1997, venne esaminata dall'Assemblea: nella seduta del 29 luglio 1996 si svolse la discussione sulle linee generali, il 24 luglio 1997 furono illustrate le proposte di principi e criteri direttivi presentate ai sensi dell'articolo 16, comma 3-*bis*, del Regolamento, poste successivamente in votazione nella seduta del 31 luglio. La votazione finale ebbe luogo nella seduta del 24 settembre 1997: la proposta risultò respinta, non avendo conseguito il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti la Camera, prescritta dall'articolo 64, primo comma, della Costituzione.

Nella stessa seduta è stata invece approvata la proposta di modificazione al Regolamento doc. II, n. 20, recante disciplina per la costituzione di componenti politiche nel Gruppo misto, nel testo riformulato dalla Giunta per il Regolamento, nella seduta dell'11 settembre 1997, sulla base dei principi e criteri direttivi precedentemente approvati dall'Assemblea. Questa prevede, all'articolo 14, comma 5, che i deputati appartenenti al Gruppo misto possano chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati, ovvero di almeno tre deputati, purché rappresentanti un partito o movimento politico, esistente alla data delle elezioni per la Camera dei deputati, che vi abbia partecipato con liste di candidati ovvero con candidature nei collegi uninominali, anche presentate congiuntamente con altri partiti o movimenti.

Le due proposte di modificazione al regolamento sopra richiamate costituivano, nell'intendimento della Giunta, che le aveva elaborate, un intervento coordinato inteso a conferire al Gruppo misto un nuovo assetto, corrispondente alla mutata realtà parlamentare, che vede in esso raccolti deputati aderenti a diversi partiti o movimenti, ciascuno dei quali connotato da una propria identità politica, al tempo stesso attribuendo ai rappresentanti di minoranze linguistiche la possibilità di costituirsi in Gruppo autonomo, valorizzandone la specificità — riconosciuta e tutelata dalla Costituzione e dalla legge — anche

nelle forme organizzative interne della rappresentanza parlamentare.

La reiezione di una delle due proposte che concorrevano a comporre tale organico complesso ha comportato un evidente squilibrio nella disciplina recata dalle nuove regolamentari concernenti il Gruppo misto: ne è conseguita infatti l'impossibilità, *rebus sic stantibus*, di far emergere come tale, nell'interna articolazione di questo Gruppo, la componente delle minoranze linguistiche in esso tradizionalmente presente. La Giunta per il Regolamento ha pertanto ritenuto opportuno proporre all'Assemblea un'ulteriore modificazione all'articolo 14 del Regolamento, volta ad inserirvi espressamente la facoltà di formare all'interno del Gruppo misto una sola componente politica specificamente destinata alla rappresentanza parlamentare delle minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e dalla legge, a condizione che vi aderiscano non meno di tre deputati a queste appartenenti, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse costituiscano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate. Con ciò rimane integro, nella sostanza, l'obiettivo sin da principio perseguito dalla Giunta, quello cioè di valorizzare la specificità rappresentativa delle minoranze linguistiche attraverso un'appropriata riorganizzazione dell'assetto del Gruppo misto.

La Giunta ha ritenuto altresì opportuno intervenire sull'articolo 13, comma 2, estendendo al rappresentante della componente delle minoranze linguistiche costituita nel Gruppo misto la possibilità d'intervenire alle riunioni della Conferenza dei presidenti di Gruppo, su invito del Presidente della Camera, ove la straordinaria importanza delle questioni da esaminare lo richieda.

Le modificazioni qui illustrate sono state ovviamente coordinate con quelle recate ai medesimi articoli dal doc. II, n. 20, che — come si è detto — l'Assemblea ha approvato nella seduta del 24 settembre 1997.

Il contenuto della presente proposta è evidentemente diverso da quello del pre-

cedente doc. II, n. 8, respinto dall'Assemblea, in quanto la disciplina da essa recata non conferisce alla formazione nella quale si raccolgono i rappresentanti delle minoranze linguistiche l'esterna rilevanza derivante dal riconoscimento quale Gruppo parlamentare, ma opera nel più ristretto ambito dell'articolazione interna del Gruppo misto. Non sussiste

pertanto alcun impedimento a che essa venga sottoposta all'esame dell'Assemblea, nel rispetto delle deliberazioni che sulla programmazione dei lavori di questa riterrà di assumere la Conferenza dei presidenti di Gruppo.

Mauro GUERRA e  
Alberto LEMBO, *Relatori*.

## TESTO DEL REGOLAMENTO

## ART. 13.

2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari.

## ART. 14.

## MODIFICA PROPOSTA

## ART. 13.

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. **Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonché un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. Per le deliberazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, di cui agli articoli 23 e 24, si considera soltanto la posizione espressa a nome del Gruppo misto dal suo presidente (\*).**

## ART. 14.

*Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

**5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di**

---

(\*) Il presente testo comprende le modificazioni approvate dall'Assemblea nella seduta del 24 settembre 1997.

**candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che siano espressione di minoranze linguistiche, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate (\*\*).**

---

(\*\*) Il presente testo comprende le modificazioni approvate dall'Assemblea nella seduta del 24 settembre 1997.